

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

**Sentenza n. 164/2023**

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice relatore

Guido Tarantelli Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. ... del registro di  
Segreteria, promosso da

La **Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione  
giurisdizionale per la Calabria**, sedente in Via Buccarelli 28

..., PEC: calabria.procura@corteconticert.it

Attore

nei confronti di

...

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio Zicaro e  
Giuseppe D'Ippolito del foro di ..., elettivamente  
domiciliato presso lo studio del primo in ... alla piazza  
Zumbini, n. 72 – giusta procura in calce alla memoria  
costitutiva;

Convenuto

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Nella pubblica udienza del 14.06.2023, data per letta la  
relazione del Referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi,  
nessuno presente per il convenuto, udito il Pubblico Ministero  
nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Giovanni Di  
Pietro, che concludeva come da verbale;

**FATTO**

**1.** Secondo la rappresentazione attorea contenuta in  
**citazione**, a seguito di segnalazione di danno del 13.11.2019,  
la Guardia di Finanza ha rendicontato l'attività di indagine sulla  
realizzazione di un impianto per la produzione di energia  
elettrica da fonti rinnovabili realizzato nel comune di ...  
presso il complesso noto come <Città dei Ragazzi>.

**1.1.** In particolare, a seguito di avviso pubblico rivolto  
agli enti pubblici operanti sul territorio regionale, sulla base dei  
fondi disponibili sulla linea di intervento 2.1.1.1. dell'asse II  
energia POS FESR 2007/2013, il comune di ... ha  
presentato un progetto denominato "Realizzazione di impianti  
solari a film sottile e schermatura fotovoltaica – città dei ragazzi codice  
Siurp n. 205693. I decreti dirigenziali della regione  
Calabria n 9617 del 3 luglio 2013 e n. 17251 del 16 dicembre  
2013 hanno approvato la graduatoria definitiva, nella quale è  
risultato in posizione utile il progetto sopra detto, oltre lo

schema di convenzione e il disciplinare di obblighi sulla base dei quali si stabiliva la concessione in conto capitale del contributo, previa assunzione dei relativi impegni di spesa. Il comune di ... ha quindi proceduto alla definizione degli atti propedeutici all'esecuzione dei lavori, approvando il progetto esecutivo e gli atti di gara, oltre l'indizione dell'appalto per la scelta della ditta affidataria (determine dirigenziali n. 507/2015 e n. 1492/2015). Successivamente, con le d.d. n. 1626/2015 e n. 1996/2015, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ... per l'importo di euro 456.583,90 iva inclusa.

Con successive determinazioni dirigenziali, sono stati approvati i diversi SAL e la perizia di variante e, infine, con la determina dirigenziale n. 246/2017 del 08.02.2017 è stato approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Orbene, in tale cornice viene in rilievo il rapporto tra il comune di ... e la regione Calabria, regolato da un disciplinare d'obblighi contenuto nella **convenzione n. 1422/2013**.

Assumono rilievo ai fini del giudizio l'**art. 6** (rispetto dei tempi in conformità al progetto finanziato), l'**art. 2** (corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate, tempestiva comunicazione di errori, omissioni, irregolarità, stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.57 del reg. CE n. 1083/2006, assicurare alla regione la funzionalità dell'operazione nel termine programmato, presentare alla regione, per il triennio successivo all'ultimazione del progetto una relazione annuale sulla gestione tecnico economica dell'intervento e sui risultati tecnici, economici ed ambientali conseguiti), l'**art. 7** (obbligo di stabilità per i 5 anni successivi ex art. 57 reg. CE n. 1083/2013, pena il recupero del contributo), l'**art. 12** (revoca del contributo in caso di inadempimento del soggetto beneficiario).

Le indagini hanno appurato che **l'opera realizzata non è mai stata posta in esercizio ed il comune di ... non ha prodotto la richiesta di relazione riferita al triennio successivo all'ultimazione dell'intervento** riferita alla gestione tecnico economica dell'intervento e ai risultati tecnici, economici ed ambientali conseguiti per come previsto dall'**art. 6 della convenzione**.

Il comune di ..., con la nota n. 23948 del 18.03.2021 ha confermato che l'opera è stata sì realizzata, ma che poi non è stata mai messa in funzione e che ai fini dell'attivazione e del funzionamento dell'impianto, pur essendo ultimato, era necessario modificare la cabina elettrica in adeguamento alla CEI 0-16 e provvedere al conseguente allaccio alla rete elettrica Enel.

La regione Calabria, constatati gli inadempimenti, con il **decreto dirigenziale n. 6031 del 10 giugno 2021** ha disposto la **revoca del contributo** e in data **17 febbraio 2022** ha

notificato al Comune l'**ingiunzione di pagamento della somma di euro 497.975,86**

Le indagini della Guardia di Finanza hanno permesso di accertare, a seguito della diretta interlocuzione col GSE (Gestore Servizi Energetici) che non è stata stipulata alcuna convenzione di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta con la struttura comunale Città dei Ragazzi. Dalle indagini è emerso altresì che, dopo l'aggiudicazione, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione delle opere a firma del D.L. Pierluigi

....

**1.2.** Successivamente, la Procura regionale, in data 29.02.2022, ha notificato un atto di **costituzione in mora** ai dirigenti di settore preposti alla realizzazione e all'esecuzione dell'intervento, ovvero ai dirigenti del settore 7, infrastrutture e mobilità del Comune di ..., ...,

... e ... che, per le ragioni esposte, hanno determinato un danno all'erario pari al contributo ricevuto, manifestando una ingiustificabile trascuratezza e noncuranza con riguardo all'inutile spreco di risorse pubbliche, concretizzatosi per effetto delle realizzazione dell'impianto e della sua mancata attivazione, versando in uno stato di abbandono a diversi anni dal completamento dell'opera, senza che sia stata presa alcuna iniziativa idonea per risolvere le eventuali problematiche esistenti per l'allaccio alla rete elettrica, tenuto conto che proprio l'allaccio alla rete elettrica e l'attivazione dell'impianto costituivano specifici obblighi imposti dalla convenzione e dal disciplinare d'obblighi sottoscritti tra il Comune di ... e la Regione Calabria.

**1.3.** Questi i fatti, a seguito della notificazione dell'**invito a dedurre**, i dirigenti invitati hanno trasmesso le proprie deduzioni difensive e richiesto un'audizione personale

**1.4.** In **diritto**, il Pubblico Ministero ritiene esistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (rapporto di servizio, colpa grave, danno, nesso casuale). In particolare, il Pubblico Ministero ha precisato quanto segue:

**a)** Che nei confronti dei dirigenti ... e ... non ha ritenuto di dover procedere in quanto è documentato che, all'atto del loro insediamento presso il settore 7, infrastrutture e mobilità del Comune di ..., si erano già verificati i presupposti per la revoca del contributo, sicché in buona sostanza non v'è alcun collegamento tra la loro condotta e il danno prodotto che, invece, va tutto posto a carico del dirigente preposto all'epoca dei fatti, ovvero l'odierno convenuto ...;

**b)** Che il danno da risarcire è di euro 528.870,27= che ricomprende le erogazioni effettuate a favore dell'ente locale per il predetto titolo (euro 497.975,86) e la quota accertata di consumi per energia elettrica e gas rimasta in capo al comune

nell'ultimo quinquennio (euro 30.894,41) e che sarebbe stata risparmiata se il complesso fotovoltaico avesse funzionato.

**c)** Le difese presentate dal ... non sono state ritenute sufficienti ad impedire la citazione in giudizio (in particolare, egli aveva contestato in sede istruttoria la nullità dell'invito a dedurre ex art. 51 c.g.c. per genericità della contestazione, l'assenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, in quanto l'impianto era stato realizzato e i lavori certificati come ultimati, mentre il mancato collegamento alla rete elettrica era responsabilità del comune di ..., sistematicamente moroso nei confronti delle società erogatrici).

Indi ha così concluso: *"condannare nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, al risarcimento del danno complessivamente pari a euro 528.870,27, e, in via subordinata, alla somma che risulterà di giustizia, in favore del comune di ... e della regione Calabria, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e agli interessi legali dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza si condanna ed alle spese di giustizia"*.

**2.** ... si è costituito in limine litis col

ministero degli Avvocati Valerio Zicaro e Giuseppe D'Ippolito a mezzo **comparsa difensiva** del 13.06.2023, eccependo:

- **In via preliminare, la nullità dell'invito a dedurre ex art. 51 c.g.c.**, in quanto l'istruttoria non avrebbe considerato, quale elemento decisivo, le ragioni inerenti alla mancata attivazione dell'impianto, atteso che alla data della segnalazione del danno erariale contestato (13.11.2019) alcuna condotta dannosa era ipotizzabile "giacché gli atti, i provvedimenti e i fatti ipoteticamente causativi del danno sarebbero stati adottati due anni dopo quella segnalazione e, soprattutto in un'epoca in cui l'odierno convenuto non ricopriva più l'incarico dirigenziale" (memoria ..., pag. 4, 5° cpv.), con la conseguenza che la notizia di danno da cui muove l'azione della Procura manca del requisito della concretezza, intesa come attinenza alla realtà, sì da determinare la nullità dell'invito a dedurre ex art. 51 c.g.c.;

- **Carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo**, in quanto è incontestabile che l'impianto è stato realizzato correttamente, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori e che il mancato collegamento alla rete elettrica è da ascrivere al rifiuto del fornitore Enel al Comune di ..., dopo che lo stesso convenuto aveva richiesto una nuova fornitura per l'ente con atto del 28.09.2016 (All. 2 alle deduzioni istruttorie), ma che era stata appunto negata dal fornitore per le pregresse morosità del Comune stesso. Nella prospettiva difensiva, tale profilo della vicenda rileva oggettivamente e "non si comprende come l'Ing. ... avrebbe potuto allacciare l'impianto alla rete elettrica e, conseguentemente, mettere in esercizio lo stesso" (memoria difensiva, pag. 7, 3° cpv.) –

evidenza resa in sede di deduzioni difensive su cui la citazione, ad avviso della difesa, nulla dice.

Sotto il versante subiettivo invece la difesa assume che non è vero che il convenuto non ha assunto iniziative utili a porre in esercizio l'impianto, quando invece egli avrebbe fatto tutto ciò che rientrava nelle sue competenze, mentre non ne aveva rispetto al risanamento delle morosità esistenti e persistenti quanto meno sino al 2020, tenuto conto della scadenza del suo incarico avvenuta il 19.11.2019.

Indi la difesa ha concluso in via preliminare per la declaratoria di nullità della citazione e, nel merito, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.

**3. All'udienza del 14.06.2023**, nessuno comparso per il convenuto, il Pubblico Ministero ha discusso la causa ripetendo le argomentazioni svolte in citazione, infine concludendo per la condanna.

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

### **1. Sulla nullità dell'atto di citazione per nullità dell'invito a dedurre ex art. 51 c.g.c.**

Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla (nullità dell'atto introduttivo derivata dalla) nullità dell'invito a dedurre eccepita dalla difesa del ....

L'eccezione è infondata.

Il convenuto ha affermato che al momento della *notitia damni* (ovverosia nel 2019) il pregiudizio erariale non era emerso, essendosi verificato due anni dopo (ovverosia con revoca del contributo nel 2021).

In vero, l'inziale *notitia damni* ha per oggetto il finanziamento per un'opera incompiuta (ovverosia le maggiori spese o le minori entrate per mancato uso dei pannelli fotovoltaici); nel corso dell'indagine è altresì emersa la revoca del contributo pubblico ricevuto quale *posterius* logico sopravvenuto che si inserisce nel procedimento istruttorio, ma che non rileva ai fini dell'attivazione dello stesso.

Orbene, per consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus, Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 12/2011/QM – richiamata anche dal convenuto) la specificità della *notitia damni* si deve riferire ad una informazione peculiare e individualmente determinata di fatti, mentre la concretezza è quell'elemento che, poggiando sull'attinenza alla realtà, fugge da mere ipotesi e/o supposizioni.

Entro tale cornice ermeneutica, il Collegio è persuaso della assoluta specificità e concretezza della *notitia damni* da cui ha preso le mosse l'azione della Procura: in esso si contesta un *eventus damni* puntuale e preciso (il mancato funzionamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, giusta l'inoperatività, non ha fatto risparmiare

al Comune alcun euro sull'energia autoprodotta) e con destinatario determinato (il convenuto ..., dirigente del settore 7, infrastrutture e mobilità del Comune di ...) sul quale – nella ricostruzione attorea –, gravavano una serie di obblighi attivi disciplinati dalla Convenzione tra l'Amministrazione comunale e la regione Calabria, finanziatrice del contributo.

E dunque, entro tali limiti, il sostenere che l'invito a dedurre sarebbe affetto da nullità in quanto la mancata attivazione dell'impianto fotovoltaico dipenderebbe da una pregressa morosità del comune di ... verso l'Enel Energia Spa, e dalla vetustà del *cabinet* che doveva ospitare il nuovo allaccio dell'energia e che il Comune di ... avrebbe confermato con nota n. 23948 del 18.03.2021, a distanza di due anni dalla notizia di danno del 13.11.2019 e in un tempo in cui il convenuto non era più dirigente dell'Ufficio in questione – si appalesa una tesi del tutto infondata se collegata, e non potrebbe essere altrimenti, alla specifica contestazione dell'attore pubblico verso il convenuto.

Non può ragionevolmente sostenersi che la *notitia damni*, per essere attuale, concreta e determinata deve partecipare degli *accidentalia* che solo l'indagine che da essa prende avvio potranno disvelare e tradursi successivamente nell'invito a dedurre a garanzia dell'incolpato. Come è avvenuto. L'eccezione spiegata dalla difesa deve, pertanto, essere respinta.

**2. Nel merito**, la domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.

Certamente, nella fattispecie al vaglio del Collegio, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Primariamente, non v'è dubbio il convenuto Francesco ..., nella sua qualità di dirigente del Comune di ..., ha intessuto con l'ente il rapporto necessario per la cura di un particolare interesse pubblico, di servizio appunto, idoneo *eo ipso* a segnare il campo delle sue competenze, indi della stessa azione amministrativa e dunque della sua eventuale responsabilità verso l'erario.

Va aggiunto che, nella fattispecie che si giudica, il riconoscimento del finanziamento pubblico - avvenuto, come in casi consimili, a seguito di apposita domanda del soggetto interessato (qui, il Comune di ...) compendiata dalla presentazione di un progetto (la realizzazione di un impianto fotovoltaico) ritenuto dall'ente erogatore (la regione Calabria) meritevole di accoglimento -, ha inserito il destinatario delle risorse nel procedimento amministrativo volto alla realizzazione del progetto stesso.

In tale quadro procedimentale, caratterizzato dalla peculiarità che la domanda di finanziamento è presentata da un soggetto pubblico, l'accordo di programma tra l'amministrazione

erogatrice del contributo e quella da esso beneficiata impone alla seconda il puntuale rispetto degli impegni convenzionali assunti, onde consentire alla prima il controllo sul progetto finanziato.

Non v'è pertanto un generico obbligo di dare conto della gestione in nome dell'immanente principio dell'efficienza dell'azione amministrativa, ma – più puntualmente – una serie di specifici obblighi, anche comunicativi, con tempi e modalità esecutive che, ove non rispettati, rendono il destinatario delle risorse tecnicamente <inadempiente> nei confronti di quella che è a tutti gli effetti un'*altera pars* contrattuale.

La **relazione di servizio** che ammantava il rapporto tra il ... e il comune di ..., nella fattispecie che si giudica, imponeva al dirigente il **puntuale rispetto dei capitoli d'obbligo iscritti nella convenzione** tra la sua amministrazione, beneficiaria del contributo, e la regione Calabria, erogatrice dello stesso.

È in tale contesto che l'azione spiegata dalla Procura assume consistenza.

In particolare, le indagini hanno appurato l'inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 2, 6, 7, 12 della convenzione n. 1422/2013 tra il Comune di ... e la Regione Calabria.

Risulta *ex actis*:

- che l'ingegnere ... ha ricoperto l'incarico di dirigente del settore 7° infrastrutture e mobilità del Comune di ... **dal 4 luglio 2016 fino al 18 novembre 2019**;
- che l'opera finanziata è stata oggetto di collaudo finale positivo in data **06.02.2017** (e dunque *manente incarico*);
- che l'**art. 6 della convenzione n. 1422/2013** prevedeva espressamente che il soggetto beneficiario del contributo doveva "**assicurare** la realizzazione del progetto nei tempi e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento", "**assicurare** la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate", "**provvedere** all'allaccio elettrico, ove previsto", "**fornire** i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione del progetto e sulle eventuali problematiche evidenziate in fase di attuazione", "**presentare** alla Regione per triennio successivo all'ultimazione del progetto una relazione annuale sulla gestione tecnico-economica dell'intervento e sui risultati tecnici, economici e ambientali conseguiti";
- che l'**art. 12** della convenzione prevedeva, tra le giuste cause di revoca del contributo, "la **mancata destinazione del contributo agli scopi che hanno motivato il finanziamento**", ovvero la mancata conservazione della "destinazione d'uso delle opere realizzate e dei beni acquisiti con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento", o ancora il mancato "invio dei dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale";
- che l'**art. 2** della convenzione imponeva al beneficiario

l'obbligo di **"inviare** alla Regione i dati relativi all'attuazione dell'operazione finanziata necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico", **"assicurare** la funzionalità dell'operazione entro il termine di chiusura procedurale del Programma";

- che l'**art. 7** della convenzione prevedeva che "ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione" (c.d. principio di stabilità).

Il ..., pertanto, era il dirigente del settore competente proprio nel cuore del periodo temporale in cui sul comune di ... gravano tali obblighi, essenzialmente comunicativi, che avrebbero dovuto rendere edotta la Regione dello c.d. stato dell'arte.

Mentre, l'aver richiesto all'Enel una nuova fornitura per l'ente con atto del 28.09.2016 (All. 2 alle deduzioni istruttorie) non ha alcuna efficacia scriminante rispetto al danno contestato, atteso che **a rilevare nella catena causale degli eventi sono invece le condotte omissive, di totale inerzia, che non possono essere quelle proprie di un dirigente pubblico il quale, con un grado minimo di diligenza avrebbe dovuto informare non solo la regione** (cfr. art. 7 della convenzione n. 1422/2013 - "fornire i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione del progetto e sulle eventuali problematiche evidenziate in fase di attuazione"), **ma anche e soprattutto la propria amministrazione** che l'impianto fotovoltaico, pur correttamente realizzato e positivamente collaudato, non avrebbe potuto essere messo in funzione se il comune di ... non avesse saldato le morosità pregresse col fornitore dell'energia.

**Assumono specifico rilievo causale:** (i) l'omessa rendicontazione, (ii) l'omessa informativa sulle problematiche insorte in fase di attuazione, (iii) l'omesso invio dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, (iv) il rispetto della funzionalità dell'operazione entro il termine di chiusura procedurale del programma, (v) l'omessa comunicazione alla propria amministrazione circa il mancato riscontro da parte di Enel alla richiesta di un nuovo allaccio di fornitura per il suddetto impianto fotovoltaico (evento quest'ultimo che avrebbe dovuto costituire un *alert* specifico e che, di contro, è passato sotto silenzio).

Rispetto a tali obbligazioni, l'Ente non ha potuto far nulla per superare le problematiche insorte (per presunta morosità) e la Regione – nulla sapendo – ha dato avvio al procedimento di revoca del contributo, esitato nel decreto dirigenziale n. 6031

del 10 giugno 2021 e nell'ingiunzione di pagamento della somma di euro 497.975,86= notificata all'ente locale in data 17 febbraio 2022.

Non ha perciò fondamento l'eccezione (alquanto generica in vero) secondo cui difetterebbe il requisito della colpa grave, avendo il ... fatto tutto ciò che rientrava nelle sue competenze (come detto, non può valere a tale fine la mera richiesta di fornitura di energia del 28.09.2016) e non potendo egli rispondere delle morosità pregresse (come detto, quest'ultime, benché maturate prima, non investono il rapporto con la regione Calabria, se non rispetto al fatto, questo sì da comunicare, di aver costituito un ostacolo al nuovo allaccio e conseguentemente al nuovo contratto).

**2.1.** Il Collegio è tuttavia dell'avviso che il danno imputabile al convenuto debba essere riformulato *in meius*, e quindi ridotto, ex art. 1, comma 1-quater della legge 20/94, per il concorso di terzi nella causazione del danno, nonché, ai sensi dell'art.1 comma 1-bis della stessa legge, in esercizio del potere riduttivo, in considerazione di circostanze di fatto rilevanti, da valutare secondo coerenza e proporzionalità (ex multis, Corte dei conti, sezione III, n. 603/2021 e n. 15/08).

Infatti, il Collegio è persuaso che alla formazione del danno erariale contestato al ... abbiano concorso una pluralità di fatti e circostanze, alcune delle quali fuori dal dominio delle sue azioni.

Perciò deve essere tenuta in considerazione anche la condotta dovuta ed esigibile dal ..., ovverosia il puntuale rispetto degli obblighi comunicativi alla Regione Calabria e alla propria amministrazione, laddove il pubblico ministero in citazione ha affermato che la grave inerzia del dirigente non ha consentito al Comune di "rivenire una soluzione in accordo con gli amministratori dell'ente locale e con il coinvolgimento della stessa Regione quale ente erogatore" e che tale condotta "non può non rilevare, nella suddetta vicenda, in contrapposizione con condotte esigibili da parte di un dirigente pubblico avveduto che, con un grado minimo di diligenza, avrebbe dovuto assumere una più idonea iniziativa per rendere proficuo l'investimento realizzato e per scongiurare l'evento pregiudizievole, come di fatto poi verificatosi, della revoca del finanziamento con il conseguente obbligo della restituzione delle somme concesse".

Pertanto, dall'istruttoria condotta è emersa una ragione obiettivamente non imputabile al convenuto, *ostativa* della realizzazione del nuovo allaccio e del nuovo contratto di fornitura con Enel, ovverosia le morosità pregresse, il debito ingente che l'ente aveva accumulato nei confronti del fornitore ed il cui superamento avrebbe verosimilmente interessato altri uffici, anzitutto quello finanziario, ma certamente non il settore

7° delle infrastrutture in cui operava il ....

Tale circostanza, tuttavia, non risulta da sola sufficiente a cagionare l'evento dannoso, in quanto – secondo la regolarità causale – se il ... avesse segnalato la possibilità di perdere l'ingente contributo concesso per via della predetta morosità, l'amministrazione avrebbe potuto attivarsi per rateizzare e sanare il debito, anche ad esempio – come avviene in casi consimili – predisponendo un piano di rientro.

Il ..., pertanto, a parere del Collegio, ha reso la propria amministrazione gravemente inadempiente verso la Regione ed ha concorso a cagionare il danno, in quanto nulla ha fatto per risolvere il problema ostativo all'allaccio (non ha informato gli uffici competenti della propria amministrazione del mancato riscontro da parte di Enel alla richiesta di un nuovo contratto di fornitura; non si è attivato direttamente con Enel per verificare l'esistenza di soluzioni alternative che avrebbero potuto scongiurare l'inutilizzabilità dell'opera finanziata dalla Regione); ma al tempo stesso le morosità del "cliente-comune di ..." – concausa del problema suddetto – restano fuori del suo dominio, e conseguentemente della sua responsabilità: egli nulla ha fatto per risolverle, ma non le ha originate.

In ragione di quanto detto, ovvero del concorso causale di terzi e della presenza di circostanze di fatto rilevanti, il Collegio ritiene necessario ridurre l'addebito dai contestati euro 528.870,27= (euro 30.894,41= per maggiori costi da mancato funzionamento del complesso fotovoltaico più euro 497.975,86= per l'importo inutilmente erogato dalla regione) ad euro 350.000,00= (euro trecentocinquanta mila).

Tale somma dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della odierna sentenza e, sulla somma così rivalutata, decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

**2.2.** Preme evidenziare che l'attore, nelle rassegnate conclusioni in appendice al libello introduttivo, ha richiesto la condanna del ... al risarcimento del danno ora ridotto *<nei confronti del comune di ... e della regione Calabria>*.

Così formulata, la richiesta desta perplessità in quanto, nella fattispecie che si giudica, la relazione di servizio è tra il convenuto e la sua amministrazione di appartenenza, ovvero il comune di ..., mentre – sotto altra visuale – la spiegata riduzione del danno non fa venir meno l'azione di recupero dell'intera somma finanziata e di cui al provvedimento di revoca del 10 giugno 2021 (decreto dirigenziale n. 6031) e alla notificazione dell'ingiunzione di pagamento del 17 febbraio 2022 da parte della regione Calabria contro il comune di ....

La personalità dell'illecito erariale implica che il danno accertato vada ripagato, nei limiti dell'accertamento compiuto dal Giudice, nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del

dipendente, con salvezza degli ulteriori diritti dei terzi (in questo caso della regione Calabria).

Conseguentemente, la somma oggi liquidata, comprensiva degli accessori dovuti per legge (rivalutazione monetaria, interessi legali sulla somma rivalutata, spese di lite), dovrà essere risarcita al Comune di ....

**3.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota margine a cura della Segreteria.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda attorea

- Condanna ... al pagamento di euro

350.000,00= in favore del Comune di ..., oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali sulla somma rivalutata e fino all'effettivo soddisfo;

- Condanna ... al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in ... nella camera di consiglio del 14 giugno 2023

Il Relatore Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi Luigi Cirillo

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 21/09/2023

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

*Firmato digitalmente*